



mountainwilderness italia onlus

sede legale: viale Venezia 7, 30171 Mestre (VE)
segreteria: via Legnago 73, 41049 Sassuolo (MO)
tel. 340 2315238
e-mail info@mountainwilderness.it web www.mountainwilderness.it
posta elettronica certificata info@pec.mountainwilderness.it
c.f. 97101240154 p.iva 01936990983

12 maggio 2017

Alla Procura della Repubblica di Belluno
Presso il Tribunale
Via Segato, 2 - 32100 BELLUNO

Alla Procura della Repubblica di Trento
Presso il Tribunale
Via Pigarelli, 1 - 38122 TRENTO

Oggetto: esposto denuncia sul 1° raduno dei Quad nelle Dolomiti, 10 e 11 giugno 2017.

Spett.li Procure della Repubblica di Belluno e Trento,
Mountain Wilderness Italia presenta il seguente esposto-denuncia riguardo una manifestazione denominata “Quad in Quota - 1° raduno delle Dolomiti” che si terrà nelle giornate del 10 ed 11 giugno 2017 sui territori di competenza dei Comuni della Provincia di Belluno di Falcade, Canale d’Agordo, Vallada Agordina, San Tomaso Agordino, Cencenighe Agordino, e sul Comune di Moena in Provincia Autonoma di Trento. Altre autorizzazioni allo svolgimento della manifestazione/raduno sono pervenute da Servizi tecnici della Regione Veneto e da Servizi tecnici della Provincia Autonoma di Trento.

Il raduno coinvolge 55 quad (moto fuoristrada a quattro ruote) e si svolge lungo un tracciato di 98 chilometri dei quali 72 sono sterrati, superando 4.000 metri di dislivello in discesa e salita, attraversando boschi, pascoli, terreni impervi di alta quota, in zone ad alta sensibilità ambientale e naturalistica.

Su richiesta del sig. Tomaselli Moreno residente a Caviola di Falcade, tutti i Comuni hanno dato l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Alcuni Enti hanno presentato prescrizioni difficilmente osservabili, ad esempio il ripristino della situazione originaria in caso di scotico del manto erboso. Alcune prescrizioni risultano anche illegittime in quanto, in assenza di Valutazione d’incidenza, non sono coerenti con quanto prescritto da leggi nazionali e dalle Direttive europee Uccelli e Habitat, l’insieme delle norme che regolano Rete Natura 2000; è evidente come sia



mountainwilderness italia onlus

sede legale: viale Venezia 7, 30171 Mestre (VE)
segreteria: via Legnago 73, 41049 Sassuolo (MO)
tel. 340 2315238
e-mail info@mountainwilderness.it web www.mountainwilderness.it
posta elettronica certificata info@pec.mountainwilderness.it
c.f. 97101240154 p.iva 01936990983

impossibile il ripristino dei luoghi che verranno danneggiati dal passaggio dei mezzi nel breve periodo, data la lenta capacità di ripristino del manto erboso alle quote in cui si svolge la manifestazione; si evidenzia inoltre che lo scotico del manto erboso produce un denudamento del terreno che accentua ed accelera il dissesto idrogeologico.

L'esposto-denuncia si sofferma su due ordini di valutazioni.

Il primo e più importante riguarda **il mancato rispetto di norme che tutelano gli ambienti di alta quota**, le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le aree Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le aree Zone di Protezione Speciale (ZPS), le aree Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Dette aree rientrano nella normativa europea Rete Natura 2000. Recenti sentenze della Corte di Cassazione allargano i vincoli ai quali sono sottoposte queste aree ai territori limitrofi in quanto, come in questo caso, pur non rientrando nella confinazione riservata ai SIC o ZPS o ZSC, disturbi, danni ed altri interventi antropici vanno ad influire negativamente in questi ambienti assai fragili, sia dal punto di vista naturalistico che geologico e idrogeologico (vedasi riferimenti specifici a queste fragilità richiamate e sottolineate nelle autorizzazioni rilasciate dai Servizi della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Veneto). Il danno provocato in ambienti caratterizzati da fragili equilibri di biodiversità va quindi allargato anche alle aree di prossimità, in particolare il Parco Naturale di Paneveggio - Pale di San Martino, ogni località laddove sono presenti fauna o vegetazione protetta dalla normativa europea, ogni ambito paesaggistico che venga violato dal transito di una manifestazione motorizzata aggressiva. In tutte le autorizzazioni non vi è alcun riferimento al danno da rumore causato dalla manifestazione o al danno da emissioni inquinanti provocate dai mezzi che sono previsti transitare.

Nell'ambito regionale del Veneto la normativa riferita al vincolo idrogeologico (Delibera Giunta Regionale 341/2012) dispone che le Unità Organizzative forestali locali debbano verificare che lo svolgimento della manifestazione non comporti pregiudizio per la tutela idrogeologica ed ambientale, in senso ampio e complessivo. Nelle aree di Rete Natura 2000 vige una normativa ancora più precisa: il Decreto del Presidente della Repubblica n° 397 8/09/1997, recepito dalla delibera della Giunta Regionale n° 2299 del 9.12.2014, prevede l'imposizione di una valutazione d'incidenza specifica risultante in capo ad ogni singolo comune. Dalla documentazione rilevata risulta che ad oggi la manifestazione in oggetto non sia stata sottoposta a Valutazione d'Incidenza. Nessun Comune ha richiesto tale studio. Oltre a questo è lecito chiedersi: chi sostiene le spese? Il privato o il pubblico? Una iniziativa



mountainwilderness italia onlus

sede legale: viale Venezia 7, 30171 Mestre (VE)
segreteria: via Legnago 73, 41049 Sassuolo (MO)
tel. 340 2315238
e-mail info@mountainwilderness.it web www.mountainwilderness.it
posta elettronica certificata info@pec.mountainwilderness.it
c.f. 97101240154 p.iva 01936990983

privata non dovrebbe essere sostenuta con fondi pubblici dei Comuni, in questo caso un intervento della Corte dei Conti dovrebbe censurare e condannare l'Ente. Probabilmente anche questo aspetto non richiederebbe solo l'intervento della Corte dei Conti, ma anche quello della magistratura ordinaria qui coinvolta.

In assenza della Valutazione di Incidenza ne discende che le autorizzazioni rilasciate dai Comuni siano da ritenersi illegittime e che la manifestazione come programmata non debba, assolutamente, essere svolta. Va ricordato che la manifestazione attraverserà nei comuni di Canale d'Agordo, di Falcade e di Vallada Agordina la ZPS IT3230043 delle Pale di San Martino – Focobon – Papa, ha. 10909. Ai margini rimane l'area SIC di ha. 1305 del Gruppo della Marmolada IT 323005. Si tratta di ambiti naturalistici di livello regionale tutelati dall'art.19 delle Norme di Attuazione del PTRC della Regione Veneto. Il sito della Marmolada garantisce inoltre il valore del patrocinio UNESCO del patrimonio naturale dell'Umanità delle Dolomiti intere (gruppo 2).

La Provincia Autonoma di Trento è interessata più marginalmente, quasi 5 chilometri di percorso che portano dal Comune di Soraga (nemmeno richiesta l'autorizzazione al transito) fino al superamento della pista da sci che dal piazzale della Funivia di Passo San Pellegrino sale lungo la pista Le Caviette. Il percorso della gara si svolge ai margini del confine con il Parco naturale provinciale di Paneveggio - Pale di San Martino (anche questo Ente nemmeno coinvolto e sentito nel recepimento delle autorizzazioni) e sfiora l'area ZPS Lagorai IT 3120160, area 46191. Subito dopo si passa accanto alla zona ZSC (Zona Speciale di Conservazione) Lagorai Orientale - Cima Bocche, IT3120168 Area 12280.1, al margine del Parco Naturale provinciale di Paneveggio - Pale di San Martino, parco certificato CETS, Carta Europea per il Turismo Sostenibile. Queste zone SIC, ZPS e ZSC sono regolamentate dalle normative europee specifiche che costituiscono la Rete Natura 2000, ovvero la Direttiva Uccelli 79/409/CE e la Direttiva Habitat 92/43/CE. Queste direttive vengono rispettate nella manifestazione? Leggendo le autorizzazioni pervenute dai Comuni, dalla Regione Veneto e dalla Provincia Autonoma di Trento, non si rileva la minima attenzione ai contenuti delle direttive europee e quindi non vi sono disposizioni riguardo il rispetto delle norme in queste contenute.

Questa manifestazione invade territori particolarmente sensibili dal punto di vista sia ambientale che paesaggistico e sono tutelati da un trattato internazionale, la Convenzione delle Alpi, ratificata anche dall'Italia e che nei suoi protocolli invita gli Enti pubblici ad evitare ogni evento che porti motorizzazione alle alte quote. Anche in questo caso né la Regione Veneto né la Provincia Autonoma di Trento, e neppure i



mountainwilderness italia onlus

sede legale: viale Venezia 7, 30171 Mestre (VE)
segreteria: via Legnago 73, 41049 Sassuolo (MO)
tel. 340 2315238
e-mail info@mountainwilderness.it web www.mountainwilderness.it
posta elettronica certificata info@pec.mountainwilderness.it
c.f. 97101240154 p.iva 01936990983

Comuni coinvolti, motivano il mancato rispetto della Convenzione delle Alpi. Ci riferiamo ai Servizi forestali e agli Uffici di Polizia locale, si presume uffici diretti da persone che dovrebbero dimostrare particolare sensibilità e responsabilità verso la montagna, la fauna selvatica, l'ambiente naturale, il rispetto del vincolo idrogeologico, il regime delle acque in quota, la vegetazione e specialmente verso le leggi che sono chiamati a fare rispettare.

Come accennato in introduzione nel merito del rispetto delle direttive europee, recenti sentenze della Corte di Cassazione fanno legislazione. Inoltre il Codice Penale, art. 733/bis riferito alla direttiva Habitat e per quanto riferito alla tutela delle specie protette, con normativa introdotta nel 2011 riguardo la Valutazione di Incidenza (CP 121/2011), sanziona in modo pesante, anche attraverso pene detentive, il mancato rispetto degli habitat in siti protetti, quindi anche e specialmente in zone ZIC, ZPS e ZSC. L'art. 727/bis del C.P. fa poi riferimento specifico alla distruzione di specie vegetali selvatiche, tutte norme che recepiscono le direttive europee 92/43/CE. Le sentenze della Cassazione considerano queste aree a tutti gli effetti aree protette, sentenza Corte Cassazione 11875114 del 31.01.2014. Per intervenire in queste aree è anche necessaria l'autorizzazione paesaggistica, vedasi sentenza della Cassazione 14779/24.03.2017. Quest'ultima sentenza, valida quindi anche per il territorio della Provincia Autonoma di Trento, riguarda l'alterazione dell'assetto idrogeologico di suoli, del territorio, anche habitat potenziali al momento non ufficialmente riconosciuti come aree protette (quindi territorio prossimo ad aree protette come il parco di Paneveggio, le aree SIC, ZPS e ZSC del Trentino e quelle del Veneto). Su questi habitat potenziali si deve applicare anche il dettato del Codice del Paesaggio. Nessuna delle autorizzazioni rilasciate fa riferimento alle normative del Codice del Paesaggio. Va inoltre valutata, sempre seguendo quanto dettagliatamente espresso nelle sentenze citate, anche la sola presunzione del danneggiamento, vista l'evidenza del danno provocata dal raduno in "aree di elevata fragilità ecologica". Queste sentenze non parlano solo di danno concreto, riscontrabile con immediatezza: per arrivare alla condanna è sufficiente un comportamento che potenzialmente arrechi danno (Corte di Cassazione del 2016).

Questi territori, compresi sia nella Regione Veneto che nella Provincia di Trento sopra la quota dei 1600 metri, ben delimitata nelle cartografie provinciali e regionali, sono sottoposte anche a vincolo idrogeologico forestale, Regio Decreto 3267/1923 e quindi a normativa della legge Galasso.



mountainwilderness italia onlus

sede legale: viale Venezia 7, 30171 Mestre (VE)
segreteria: via Legnago 73, 41049 Sassuolo (MO)
tel. 340 2315238
e-mail info@mountainwilderness.it web www.mountainwilderness.it
posta elettronica certificata info@pec.mountainwilderness.it
c.f. 97101240154 p.iva 01936990983

Da questo breve riassunto della situazione nella quale si inserisce la manifestazione autorizzata con un eccesso di sufficienza, superficialità, assenza di attenzione all'ambiente naturale sia dagli Enti comunali che da Regione Veneto e Provincia di Trento, emerge con forza l'illegittimità delle autorizzazioni rilasciate. Non vi è documento che faccia riferimento, ad esempio, al disturbo che viene arrecato in periodo di cova e nascita dei tetraonidi protetti quali fagiano di monte, gallo cedrone, francolino di monte, pernice bianca, aquila reale ed altri rapaci, tutta fauna presente lungo i 98 km del tracciato attraversato dai quad; non vi sono riferimenti alla valutazione d'Incidenza, alla legge che disciplina il Vincolo Idrogeologico, al Codice del Paesaggio, al danno che possono subire specie vegetali e faunistiche di elevato pregio e protette da normative di livello Europeo oltre che nazionale (legge sulla caccia) e dal Codice Penale.

Inoltre i Servizi della Provincia Autonoma di Trento hanno autorizzato la manifestazione e il transito su pista da sci dalle ore 10.30 alle ore 18.00 del 10 giugno. In questa fascia oraria non rientra la salita notturna "ricreativa" a Col Margherita prevista per la tarda serata dal richiedente Moreno Tomaselli, inoltre non si capisce come possa essere messa in sicurezza la viabilità (chiamiamola così...) e come si possa intervenire successivamente nel ripristino dei danni arrecati.

Il secondo aspetto da valutare rientra nel principio di precauzione, principio ormai stabilmente riconosciuto in ogni atto pubblico delle normative dell'Unione Europea. E' evidente che un simile raduno/manifestazione transita su percorsi ad alto rischio per l'incolumità delle persone, su percorsi chiaramente non sicuri. La maggior parte del percorso della manifestazione si svolge su strade forestali, pascolive, mulattiere, tratturi, sentieri, piste da sci, tracciati tutti privi di ogni minimo collaudo, destinati solo ad un utilizzo di lavoro da parte degli utenti dell'alta montagna, pastori, boscaioli, servizi turistici in quota, servizi di polizia e vigilanza ambientale. Detti percorsi nella quasi totalità in questo contesto non possono essere messi in sicurezza, né con protezioni laterali, né con garanzie di tenuta del sedime, né dal pericolo frane. Non sono percorsi adibiti a transito normale o strutturati per ospitare simili manifestazioni. I sindaci, i servizi della Regione Veneto e della Provincia Autonoma di Trento, i Comuni tutti, hanno di fatto determinato una illegittima deroga alle normative che riguardano il transito su questi percorsi e alle leggi regionali e provinciali che hanno imposto nel passato giusti e sensati divieti. E' evidente che in caso di incidente i responsabili dei Comuni, degli altri Enti coinvolti, gli organizzatori dell'evento, si troveranno a dover rispondere ad ogni conseguenza penale e civilistica del caso.



mountainwilderness italia onlus

sede legale: viale Venezia 7, 30171 Mestre (VE)
segreteria: via Legnago 73, 41049 Sassuolo (MO)
tel. 340 2315238
e-mail info@mountainwilderness.it web www.mountainwilderness.it
posta elettronica certificata info@pec.mountainwilderness.it
c.f. 97101240154 p.iva 01936990983

Mountain Wilderness Italia chiede alle due Procure un intervento urgente inteso ad impedire lo svolgimento di detto raduno con il fine di ripristinare su tutto il territorio interessato il rispetto delle normative ambientali nazionali ed europee, di far rispettare le leggi di divieto al transito dei mezzi a motore su percorsi non idonei e di riportare su questi territori il rispetto assoluto dei valori ambientali riconosciuti da Rete Natura 2000 e dalla Convenzione delle Alpi.

In subordine, nel caso la manifestazione abbia luogo riteniamo sia doverosa una mobilitazione delle Forze dell'Ordine, Carabinieri, Servizi Forestali, Polizia locale, idonea a rilevare ogni minimo danno arrecato all'ambiente, alla fauna, alla vegetazione, allo stato dei suoli al fine di imporre ai responsabili organizzativi un ripristino dei luoghi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali riferite a Rete Natura 2000.

Inoltre, qualora detta manifestazione abbia luogo in violazione delle normative sopra citate, detti organi di vigilanza devono essere presenti sul territorio al fine di garantire che le persone non coinvolte nel raduno non subiscano danni o disturbo da parte degli autisti dei mezzi e dagli organizzatori.

In conclusione Mountain Wilderness chiede che le Forze dell'Ordine rilevino ogni situazione di violazione delle normative al fine di denunciare in via amministrativa, e dove la legge lo impone penale, gli organizzatori e chiunque abbia autorizzato la manifestazione.

il Presidente di Mountain Wilderness Italia onlus
Carlo Alberto Pinelli